



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Segreteria Generale - Servizi alla persona

Ordinanza n° 39 del 18/03/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: COVID 19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LE ATTIVITÀ MISTE E DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI GIOCO ALL'INTERNO DI TABACCHI ED EDICOLE IN APPLICAZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020.

Considerato che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*

Visto il D.L. 02/03/2020, n.9 *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, ed in particolare l'art. 35 che detta *"Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti"* e che dispone *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*

Visto il DPCM 8 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e in particolare l'art.1, comma 1, che recita *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro"*

Considerato che sovente nei locali tabacchi, nonché nelle edicole, sono esercitate le attività inerenti il gioco lecito come Gratta e Vinci, lotto e similari;

Preso atto che la disposizione di cui all'art.1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 si limita a consentire l'apertura dei tabacchi ed edicole ma non specifica il divieto di esercizio delle attività inerenti il gioco lecito;

Preso atto che l'attività di tabacchi spesso viene svolta anche all'interno di bar che, in applicazione dei sopraindicati DPCM, possono svolgere solo l'attività di consegna a domicilio;

Richiamata in tal senso la direttiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite dei generi di monopoli (tabacchi) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali ;

Considerato che la suddetta direttiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è una "richiesta" e che è necessario, ad avviso del sottoscritto Sindaco, dare un'efficacia cogente al divieto indicato :

Ritenuto che un'ordinanza che dia un'efficacia cogente di cui sopra non sia in contrasto con le "misure statali " di cui all'art. 35 del DPCM 9/2020;

Considerato che a tutt'oggi sul territorio persone, anche anziane, nonostante i pressanti inviti a non muoversi di casa, si presentano regolarmente negli esercizi di tabacchi e nelle edicole per acquistare i famosi "grattini" (Gratta e Vinci e altre tipologie) o comunque per svolgere altri giochi leciti;

Ritenuto pertanto, in applicazione di quanto disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 e per ultimo dal DPCM 11 marzo 2020, disporre, per motivi contingibili ed urgenti, il divieto di esercizio dell'attività di gioco all'interno di tabacchi ed edicole;

Ritenuto, altresì, dettare disposizioni in merito all'esercizio di attività miste negli stessi locali;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con nota prot. n. 8814 del 15/03/2020 è stato preventivamente informato il Prefetto di Pistoia ;

ORDINA

Per quanto disposto in premessa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo, quanto di seguito:

- Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, incluso gratta e vinci, lotto e similari;
- Dispone l'obbligo per i concessionari del blocco delle *slot machines* e per gli esercenti la disattivazione di *monitor* e televisori, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali (come richiesto dalla direttiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020);

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Prefetto di Pistoia

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto

- ricorso avanti al T.A.R. della Toscana nei termini previsti dal D,Lgs n. 104 del 02/07/2010
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.